



CONFINDUSTRIA

Regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010

Position Paper

Aprile 2025

SOMMARIO

MESSAGGI CHIAVE	2
1. Premessa	4
2. Contenuti principali del Regolamento	4
2.1 Gli obblighi di dovuta diligenza	6
2.2 Sistema di valutazione comparativa dei Paesi.....	7
2.3 Sanzioni	7
2.4 Autorità competenti	7
3. Proposte di modifica della Commissione Europea e approvazione della proroga.....	8
4. Misure a supporto dell'implementazione.....	10
4.1 Linee guida.....	10
4.2 Il sistema informativo.....	10
4.3 Team Europe Initiative.....	10
5. Criticità politiche e applicative del Regolamento.....	11
5.1 Salvaguardare la competitività dell'Industria europea.....	11
5.2 Mitigare le sanzioni.....	13
5.3 Includere gli small-holders (piccoli agricoltori) nelle catene di fornitura europee	13
5.4 Risolvere le difficoltà operative nell'esercizio della dovuta diligenza	14
5.5 Criticità specifiche settoriali	16
5.6 Semplificare gli obblighi a carico dei soggetti coinvolti.....	18

MESSAGGI CHIAVE

1. Lotta alla deforestazione: un obiettivo condiviso, ma da realizzare in modo equilibrato

Il Regolamento (UE) 2023/1115 sulla lotta alla deforestazione e al degrado forestale rappresenta un tassello fondamentale della strategia dell'Unione Europea per garantire catene di approvvigionamento sostenibili e rispettose dell'ambiente. **Confindustria condivide pienamente la finalità di assicurare che le materie prime e i prodotti immessi sul mercato europeo non contribuiscano alla deforestazione globale.** Tuttavia, per raggiungere questo obiettivo in maniera efficace, è **indispensabile che la normativa sia attuata con criteri di realismo, proporzionalità e gradualità.** Solo così sarà possibile evitare effetti controproducenti sul piano economico e sociale, sia all'interno dell'Unione che nei Paesi produttori.

2. Rischio di perdita di competitività per l'industria europea

L'impostazione attuale del Regolamento rischia di **compromettere la competitività delle imprese europee rispetto ai concorrenti dei Paesi terzi non soggetti agli stessi stringenti obblighi.** In particolare, le imprese UE saranno tenute a garantire la piena tracciabilità delle materie prime (legno, soia, caffè, cacao, gomma, palma da olio e bovini), con investimenti rilevanti in tecnologia, formazione e gestione. **In molte filiere, specialmente quelle con prodotti complessi o su misura, questo comporta oneri amministrativi elevati e difficoltà operative notevoli.** La richiesta di geolocalizzare ogni singolo appezzamento di terreno da cui proviene una materia prima può mettere a rischio modelli di approvvigionamento consolidati e causare ritardi o interruzioni nelle forniture.

3. Oneri operativi, incognite applicative e mancanza di strumenti creano incertezza per le imprese

L'obbligo di esercitare la dovuta diligenza in modo capillare si scontra con difficoltà pratiche legate alla raccolta di dati, soprattutto nei Paesi in cui le informazioni geografiche sono sensibili o non accessibili. Inoltre, mancano chiarimenti normativi fondamentali su casi ricorrenti nella pratica aziendale, come il passaggio di prodotti tra società dello stesso gruppo, la lavorazione conto terzi o la gestione degli imballaggi riutilizzati. La gestione dei prodotti compositi, contenenti più materie prime soggette a tracciabilità, risulta particolarmente complessa in assenza di strumenti pratici, finanziamenti e istruzioni operative a supporto delle imprese, in particolare per le PMI.

4. Serve una maggiore inclusività per tutelare i piccoli agricoltori nelle filiere globali

Milioni di piccoli agricoltori nel Sud del mondo – che rappresentano una parte essenziale delle filiere di olio di palma, caffè, cacao, gomma e altre commodities – rischiano di essere esclusi dalle forniture europee a causa dell'impossibilità di rispettare gli stringenti requisiti di tracciabilità previsti dal Regolamento.

La normativa, così com'è, potrebbe penalizzare proprio quegli attori che contribuiscono maggiormente alla sussistenza delle comunità rurali e alla sostenibilità sociale delle produzioni. È

quindi fondamentale avviare un dialogo concreto con i Paesi produttori per trovare soluzioni di compromesso che tutelino l'inclusione dei piccoli coltivatori, garantendo al contempo gli obiettivi ambientali dell'UE.

5. Dalla proroga all'attuazione: garantire alle imprese mezzi concreti per conformarsi

La decisione dell'UE di **rinvviare l'entrata in vigore del Regolamento al 30 dicembre 2025** per le imprese medie e grandi e al 30 giugno 2026 per le PMI rappresenta un **primo passo importante**. **Tuttavia, questa finestra temporale deve essere utilizzata in modo costruttivo**: è indispensabile che la Commissione europea metta a disposizione delle imprese linee guida dettagliate, strumenti informativi semplici e sessioni di formazione per adempiere agli obblighi. Parallelamente, sarà fondamentale il ruolo del MASAF nel supportare il corretto recepimento delle disposizioni normative da parte del sistema industriale nazionale, con particolare attenzione alle micro e piccole imprese (ad esempio, attraverso la traduzione dei documenti ufficiali e la messa a disposizione di strumenti di orientamento). Solo così sarà possibile garantire una transizione graduale, evitando criticità applicative e tutelando il funzionamento delle filiere industriali europee.

6. Le proposte di Confindustria

Per raggiungere in modo efficace gli obiettivi dell'EUDR e salvaguardare al contempo la competitività dell'industria europea, Confindustria propone:

- **Profonda revisione degli oneri in un'ottica di semplificazione**, estesa a tutti i settori coinvolti;
- **Semplificazione della due diligence**, evitando inutili duplicazioni e valorizzando le verifiche già svolte lungo la filiera, con l'obiettivo di razionalizzare le attività di controllo, favorendone un'organizzazione su basi periodiche flessibili e proporzionate alle esigenze operative.
- Estensione dell'**esenzione dagli obblighi di dovuta diligenza anche ai commercianti non PMI e agli scambi interni tra aziende dello stesso gruppo**;
- **Riconoscimento delle certificazioni internazionali** come presunzione di conformità al Regolamento, al fine di ridurre gli oneri per gli operatori, garantire maggiore certezza giuridica e prevenire pratiche commerciali sleali;
- **Definizione di sanzioni chiare, proporzionate e non discrezionali**, per evitare incertezze normative e facilitare la compliance;
- **Esclusione dai requisiti EUDR per alcune categorie specifiche di prodotti non destinati al consumo** (es. articoli per R&D, campioni tecnici, prodotti compositi la cui materia prima prevalente è ottenuta al 100% da materiali riciclati, sottoprodotti);
- **Sostegno concreto alle PMI**, tramite assistenza tecnica, semplificazioni burocratiche e accesso facilitato agli strumenti digitali informativi di conformità.

1. Premessa

Il Regolamento UE relativo alla **messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale** (c.d. EUDR), mira a ridurre al minimo il rischio di deforestazione e degrado forestale associato ai prodotti immessi sul mercato dell'UE o da esso esportati.

Obiettivo principale del Regolamento è garantire che i prodotti e le rispettive catene di approvvigionamento siano a “deforestazione zero”. I beni inclusi nel Regolamento sono: bovini, cacao, caffè, olio di palma, gomma, soia e legno. Le norme si applicano inoltre a una serie di prodotti derivati, quali ad esempio cioccolato, oggetti di arredamento, carta stampata e prodotti selezionati a base di olio di palma (acidi grassi, acido oleico, acido stearico, ...).

Il Regolamento introduce, inoltre, norme obbligatorie di dovuta diligenza per tutti coloro che immettono o mettono a disposizione sul mercato dell'UE i prodotti sopra elencati o li esportano da tale mercato. I commercianti sono tenuti a garantire la tracciabilità dei prodotti da loro venduti agli appezzamenti di terreno da cui provengono (sulla base di immagini satellitari e coordinate GPS), al fine di assicurare che non si tratti di terreni disboscati o degradati. A tal fine, un sistema digitale consente alle Autorità di accedere alle informazioni sull'origine dei prodotti e a tracciare le catene di fornitura.

In aggiunta, il Regolamento prevede un sistema di valutazione comparativa che assegna ai Paesi dell'UE e ai Paesi terzi un livello di rischio connesso alla deforestazione e al degrado forestale. La categoria di rischio determina specifici obblighi per gli operatori e le autorità degli Stati membri relativi allo svolgimento di ispezioni e controlli.

Le nuove disposizioni tengono conto della protezione dei diritti umani connessi alla deforestazione e comprendono disposizioni in materia di sanzioni per i commercianti inadempienti e sostengono una cooperazione rafforzata con i Paesi *partner*.

Si riporta di seguito un'illustrazione schematica dei contenuti e degli elementi principali del Regolamento, le principali criticità emerse e le proposte di Confindustria per un'applicazione efficace e razionale del Regolamento.

2. Contenuti principali del Regolamento

Il Regolamento, che entrerà in vigore a partire dal **30 dicembre 2025**, prevede un periodo di transitorio più lungo per le micro e piccole imprese, fissato al **30 giugno 2026**. Come anticipato, esso stabilisce una serie di obblighi volti a contrastare la deforestazione e il degrado delle foreste, con particolare attenzione ai prodotti che provengono da aree ad alto rischio di deforestazione e che potrebbero contribuire al deterioramento delle aree forestali.

Nel dettaglio, il Regolamento prevede:

1. **Divieto di importazione ed esportazione nell'UE:**

- prodotti che hanno causato la deforestazione o il degrado delle foreste dopo il 31 dicembre 2020;
 - prodotti non conformi alle leggi dei Paesi di produzione.
2. **Sistema di *due diligence*:**
 - Obbligatorio per tutti gli operatori che immettono i prodotti rilevanti sul mercato dell'UE o li esportano dall'UE.
 3. **Sistema di *benchmarking*:**
 - Classifica i Paesi o regioni in base al rischio di deforestazione.
 4. **Sistema di tracciabilità:**
 - Collega la merce all'appezzamento di terreno in cui è stata prodotta secondo le leggi del Paese di produzione.

I beni inclusi nel Regolamento sono: **bovini, cacao, caffè, olio di palma, gomma, soia e legno e una serie di prodotti derivati (e.g. cioccolato, oggetti di arredamento, carta stampata e prodotti selezionati a base di olio di palma).**

Tutte le materie prime e i prodotti derivati, che sono disciplinati dal Regolamento, sono elencati nell'Allegato I e sono identificabili tramite il codice doganale.

I prodotti non inclusi nell'Allegato I non sono soggetti ai requisiti del Regolamento, anche se contengono prodotti rilevanti che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento.

Tuttavia, il Regolamento prevede delle esenzioni per le merci prodotte interamente a partire da materie che hanno concluso il loro ciclo di vita e sarebbero state altrimenti smaltite come rifiuti ai sensi dell'art 3(1) della Direttiva 98/2008.

Tutte le merci sopramenzionate potranno essere immesse sul mercato, messe a disposizione o esportate **soltanto qualora soddisfino alcuni requisiti:**

1. Requisiti sostanziali:

- I prodotti interessati devono essere ottenuti da terreni che non siano stati oggetto di deforestazione o degrado forestale **dopo il 31 dicembre 2020;**
- I prodotti interessati devono essere stati fabbricati **in conformità alla legislazione vigente** nel Paese di produzione.

2. Requisiti formali:

- I prodotti interessati devono essere oggetto di una dichiarazione di due diligence.

Le categorie di **soggetti coinvolti** si dividono in:

- 1) **Operatori:** chi immette (per la prima volta) i prodotti interessati sul mercato o li esporta. La definizione comprende anche le aziende europee che realizzano i prodotti listati nell'Allegato I, anche nel caso trasformino un prodotto che è già stato oggetto di dovuta diligenza.

2) **Commercianti:** chi mette a disposizione e fornisce per la distribuzione, il consumo o l'uso i prodotti interessati sul mercato dell'Unione, a titolo oneroso o gratuito.

Gli operatori e i commercianti hanno i seguenti obblighi:

- dimostrare la provenienza dei prodotti da terreni non soggetti a deforestazione o degrado forestale dopo il 31 dicembre 2020;
- garantire la conformità dei prodotti con la legislazione vigente nel Paese di produzione;
- Esercitare e notificare la dovuta diligenza **prima** di immettere sul mercato o esportare i prodotti interessati.
- Comunicazione della dovuta diligenza agli operatori e ai commercianti a valle.

Il Regolamento prevede delle semplificazioni per le Imprese PMI (le soglie dimensionali sono definite dalla Direttiva UE 34/2013). In particolare:

- i commercianti PMI devono raccogliere e conservare per cinque anni le informazioni legate alla dovuta diligenza del prodotto;
- gli operatori PMI sono esenti dall'esercizio della dovuta diligenza nel caso in cui un operatore/commerciante a monte la abbia già esercitata. Solo in questo caso devono raccogliere e conservare per cinque anni le informazioni legate alla dovuta diligenza del prodotto.

2.1 Gli obblighi di dovuta diligenza

L'esercizio della dovuta diligenza implica tre step fondamentali:

- 1) **Raccolta di informazioni:** l'obbligo di raccogliere e conservare per la durata di cinque anni le informazioni relative alla descrizione, quantità, origine, geo-localizzazione, identità di clienti e fornitori dei prodotti;
- 2) **valutazione dei rischi di non conformità dei prodotti;**
- 3) **adozione di misure di attenuazione del rischio adeguate e proporzionali**, quali:
 - a. richiesta di informazioni, dati o documenti supplementari;
 - b. svolgimento di indagini o audit indipendenti;
 - c. adozione di altre misure connesse agli obblighi di informazione.

A livello formale, tutto ciò si applica con la dichiarazione di dovuta diligenza nell'apposito sistema informativo (TRACES-NT).

Importante da tenere in conto è la **tracciabilità dei prodotti**:

- l'operatore deve garantire la geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti di terreno da cui provengono i prodotti;

- i componenti non possono avere un'origine sconosciuta né provenire da aree deforestate o degradate;
- non sono consentite catene di custodia con bilancio di massa che prevedono la miscelazione di materiale conforme EUDR con materiale non conforme EUDR.

2.2 Sistema di valutazione comparativa dei Paesi

La Commissione pubblicherà **entro il 30 giugno 2025 un sistema di classificazione** dei Paesi in tre categorie di rischio, in base al tasso di deforestazione e degrado ambientale, tasso di espansione dei terreni agricoli dedicati alle materie prime interessate, tendenze di produzioni delle materie e prodotti interessati e altri fattori: *Basso*; *Standard* ed *Elevato*.

A seconda della categoria, gli obblighi di dovuta diligenza saranno più o meno gravosi. Ad esempio:

- due diligence semplificata per prodotti da Paesi a basso rischio;
- controlli rigorosi (almeno il 9% degli operatori e di ciascun prodotto interessato in termini di volume) per prodotti da Paesi ad alto rischio.

2.3 Sanzioni

Per quanto riguarda le **sanzioni correttive**, le autorità competenti potranno adottare **misure temporanee** in caso di rischio elevato di non conformità, quali:

- sequestro;
- sospensione temporanea dell'importazione o esportazione dei prodotti.

Le sospensioni non possono durare più di tre giorni lavorativi, ma possono essere eventualmente estese.

Inoltre, il mancato rispetto del regolamento comporterà anche **sanzioni pecuniarie**, tra cui multe significative (pari almeno al 4% del fatturato annuo). A queste si aggiunge anche il divieto temporaneo di immettere o esportare le materie prime e i prodotti interessati, nel caso la violazione sia grave o commessa in modo recidivo.

2.4 Autorità competenti

Ogni Stato membro ha designato una o più autorità competenti incaricate dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente Regolamento. In Italia, l'ente designato è il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF), che si avvale, per l'esecuzione delle relative funzioni, del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri. Inoltre, per le attività di controllo relative alle importazioni e alle esportazioni di materie prime e prodotti soggetti a verifica, il Ministero si avvale della Guardia di Finanza.

3. Proposte di modifica della Commissione Europea e approvazione della proroga

Durante il COREPER I del 9 ottobre 2024, la Commissione Europea ha presentato una **proposta di proroga di 12 mesi per l'applicazione del Regolamento UE sulle Deforestazione (EUDR)**, come annunciato il 2 ottobre u.s. a seguito delle richieste avanzate da numerosi Stati membri e partner internazionali. Obiettivo della proposta legislativa di posticipare la data di applicazione del Regolamento dell'UE sulla Deforestazione (EUDR) è di garantirne un'agevole attuazione, preservando al contempo l'ambizione del Regolamento.

In questa sede, la Commissione ha illustrato che tale proroga concederebbe alle imprese un periodo di introduzione graduale aggiuntivo di 12 mesi, **spostando l'entrata in vigore delle disposizioni al 30 dicembre 2025 per le medie e grandi imprese, e al 30 giugno 2026 per le micro e piccole imprese**, in modo da assicurare certezza del diritto, prevedibilità e tempo sufficiente per un'agevole ed effettiva attuazione delle norme, compresa la piena istituzione di sistemi di dovuta diligenza riguardanti tutte le materie prime e i prodotti interessati.

Inoltre, nel corso del COREPER I, pur riconoscendo che alcuni Stati membri e imprese avevano già adottato le misure necessarie per essere pronti entro la fine di dicembre 2024, la Commissione ha sottolineato l'esigenza di ulteriori tempi supplementari per garantire che tutti i settori industriali e i partner globali siano pienamente preparati all'entrata in vigore del regolamento, assicurando un avvio efficace e senza criticità.

Successivamente, nel corso del COREPER I del 16 ottobre u.s., il Consiglio ha concordato la sua posizione sulla modifica puntuale del Regolamento UE sulla deforestazione, con cui rinvia di 12 mesi la data di applicazione.

La Commissione europea, tenuto conto della discussione svoltasi il 14 ottobre scorso presso la commissione ENVI del PE, ha richiesto il **ricorso alla procedura d'urgenza**, ovvero l'invio diretto del testo al voto in Aula, senza una relazione scritta della Commissione ENVI. In Consiglio, a seguito della votazione da parte degli Stati membri, è stata raggiunta la maggioranza qualificata. La Presidenza ha poi inviato una lettera al Presidente della Commissione ENVI del Parlamento europeo, informandolo della posizione del Consiglio e dell'intenzione di concludere il processo di adozione entro la fine dell'anno. La proposta è stata votata e accettata dal Parlamento europeo nella sessione plenaria del 14 novembre u.s..

Inoltre, in occasione della sessione plenaria dello scorso 14 novembre, sono state sottoposte a voto le proposte di emendamento al Regolamento presentate dal Gruppo del Partito Popolare Europeo (Gruppo PPE). Tali proposte riguardano, tra le altre, le seguenti tematiche:

- **Esclusione dei commercianti (“traders”) lungo la catena del valore**, poiché gli operatori a monte hanno già fornito la documentazione necessaria. La proposta mira ad eliminare ulteriori oneri amministrativi e costi aggiuntivi che potrebbero avere un impatto negativo sui prezzi e sulla disponibilità dei prodotti contemplati nel campo di applicazione del regolamento.
- **Semplificazione degli obblighi di rendicontazione** nei Paesi in cui il rischio di deforestazione è trascurabile o inesistente.

- **Ottimizzazione della piattaforma** per lo scambio di informazioni tra le parti interessate e le autorità competenti, al fine di evitare incertezze e potenziali interruzioni nella catena di approvvigionamento.
- **Completamento della classificazione dei Paesi a rischio**, al fine di garantire certezza nell'attuazione dell'EUDR.
- **Introduzione della categoria "no risk" (senza rischio) nel sistema EUDR benchmarking**, così da semplificare la conformità per le regioni con misure anti-deforestazione solide e verificate, riducendo gli oneri amministrativi sia per le autorità di regolamentazione che per le imprese.
- **Cooperazione con l'Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO)** essenziale allineare il regolamento EUDR al sistema commerciale internazionale, evitando interruzioni nelle catene di approvvigionamento.
- **Rinvio di due anni dell'entrata in vigore dell'EUDR (30 dicembre 2026 per le medie e grandi imprese e 30 giugno 2027 per le micro e piccole imprese)**, al fine di consentire un'adeguata preparazione e una corretta implementazione del regolamento.

Nell'incontro di negoziato interistituzionale tenutosi il 3 dicembre u.s. è stato raggiunto un accordo politico provvisorio tra Parlamento europeo e Consiglio; gli emendamenti del PE del 14 novembre u.s. sono stati respinti. A parte del Regolamento è stata aggiunta una dichiarazione non vincolante della Commissione europea in cui si garantisce che, in occasione della revisione generale del Regolamento prevista per il 2028, saranno condotte una valutazione dell'impatto, ulteriori interventi di semplificazione normativa e una riduzione degli oneri amministrativi/burocratici per i Paesi o le regioni che abbiano ottenuto risultati positivi, rafforzando le proprie pratiche di conservazione forestale. Sempre nel quadro di questa dichiarazione non vincolante, è stato riportato che la Commissione lavorerà affinché i sistemi informativi (piattaforma online) e la classificazione del rischio dei Paesi saranno pienamente operativi quanto prima e comunque almeno sei mesi prima dell'entrata in vigore del Regolamento, dando quindi modo alle imprese di assimilare e aderire correttamente alle norme vigenti.

Infine, il 17 dicembre u.s., il Parlamento ha adottato l'accordo per rinviare l'applicazione del Regolamento UE sulla Deforestazione (EUDR) con 546 voti favorevoli, 97 contrari e 7 astensioni. Il giorno successivo, tramite una procedura scritta, il Consiglio ha approvato all'unanimità l'accordo, segnando la conclusione della procedura legislativa.

Il 23 dicembre u.s. sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE è stata pubblicato il [Regolamento \(UE\) 2024/3234 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che modifica il regolamento \(UE\) 2023/1115 per quanto riguarda le disposizioni relative alla data di applicazione.](#) L'entrata in vigore è avvenuta tre giorni dopo la suddetta pubblicazione.

Le medie e grandi imprese, quindi, dovranno ora rispettare gli obblighi di questo regolamento a partire dal 30 dicembre 2025, e le micro e piccole imprese dal 30 giugno 2026.

4. Misure a supporto dell'implementazione

4.1 Linee guida

La Commissione ha reso disponibile una [pagina web](#) dedicata all'implementazione del Regolamento. Dalla stessa pagina [web](#) è possibile accedere ad alcuni documenti guida:

- Domande frequenti ([FAQs](#));
- [Guidance Document](#);
- EUDR *myth buster*;
- *Best practice examples*;
- *Strategic framework for international cooperation engagement on deforestation*;
- Osservatorio delle foreste;
- EUDR Compliance: *Understanding your company's position in beef, cocoa, coffee, palm oil, rubber, soy and wood supply chains*.

4.2 Il sistema informativo

Il Sistema Informativo dell'EUDR (*Due Diligence Registry*), definito dal Regolamento UE 2024/3084, consente alle Imprese di redigere dichiarazioni elettroniche di *due diligence* e di presentarle alle Autorità competenti, al fine di dimostrare che i loro prodotti non causano deforestazione. È possibile accedere al sistema informativo utilizzando il seguente [link](#).

Per supportare le Imprese a familiarizzare con il registro delle dichiarazioni di dovuta diligenza, la Commissione ha istituito una piattaforma di formazione, denominata [ACCEPTANCE Server](#).

Le Dichiarazioni di *Due Diligence* inviate sul TRACES-NT (server LIVE) hanno valore legale e il loro contenuto può essere oggetto di verifiche da parte delle Autorità competenti. Al contrario, le informazioni presentate al server ACCEPTANCE non hanno alcun valore legale e non sono sottoposta a controllo ufficiale.

Sulla pagina [web](#) dedicata all'implementazione del Regolamento, la Commissione ha reso disponibile un manuale operativo per l'utilizzo della piattaforma, alcuni video tutorial e la possibilità di iscriversi a sessioni virtuali di formazione.

4.3 Team Europe Initiative

L'[iniziativa Team Europe sulle deforestation-free value chains](#) è un impegno congiunto dell'UE e dei suoi Stati membri, in collaborazione con vari soggetti interessati in Africa, Asia e America Latina, ideato per sostenere le ambizioni globali di dissociare la produzione agricola dalla deforestazione.

Attraverso attività e progetti di punta, l'UE e i suoi Stati membri promuovono la transizione inclusiva verso catene del valore *deforestation-free*, creando condizioni abilitanti per ridurre al minimo la

deforestazione, ridurre i rischi nelle catene del valore complesse e attrarre investimenti del settore privato in aziende agricole sostenibili.

Lo scopo dell'iniziativa è quello di assistere i piccoli proprietari terrieri nella preservazione delle foreste, aumentare la consapevolezza e promuovere una migliore comprensione dell'EUDR tramite il dialogo politico, aiutare i popoli indigeni e le comunità locali a proteggere i loro diritti, garantire un reddito dignitoso ai coltivatori e promuovere l'eliminazione del lavoro minorile e del traffico di esseri umani.

5. Criticità politiche e applicative del Regolamento

Confindustria, così come tutto il Sistema industriale, sostiene pienamente gli obiettivi dell'UE volti a garantire forniture essenziali "esenti da deforestazione". L'atto normativo in esame è finalizzato a contrastare il fenomeno della deforestazione; tuttavia, per i settori industriali coinvolti, esso introduce un quadro di incertezza e preoccupazione, determinato dal rischio di una perdita di competitività delle imprese europee rispetto a quelle operanti in Paesi extra-UE.

Per tali ragioni, innanzitutto, auspichiamo una **profonda revisione degli oneri, in un'ottica di effettiva semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti richiesti**, estesa a tutti i settori interessati dal Regolamento EUDR. In tutti i comparti coinvolti, infatti, l'attuazione degli obblighi di tracciabilità risulta particolarmente gravosa, sia per la complessità delle catene di approvvigionamento sia per le criticità operative e organizzative connesse alla raccolta, gestione e verifica delle informazioni richieste.

Le imprese, soprattutto di piccole e medie dimensioni, si trovano, infatti, a dover affrontare un elevato carico amministrativo per garantire la conformità normativa, pur non disponendo spesso delle risorse tecniche, tecnologiche e umane necessarie per implementare sistemi strutturati di due diligence. Tali criticità si manifestano, con particolare evidenza, ad esempio, **nella filiera delle macchine industriali**, un settore che, per la presenza di numerosi componenti, l'elevata specializzazione tecnica e l'ampia diffusione di forniture globali, presenta specifiche complessità applicative che rendono ancora più sfidante l'attuazione integrale degli obblighi previsti dal Regolamento.

Alla luce di ciò, si ritiene necessaria una regolamentazione equilibrata che, pur perseguendo gli obiettivi prefissati, riduca al minimo gli impatti negativi sulle imprese.

5.1 Salvaguardare la competitività dell'Industria europea

Sebbene l'EUDR si applichi a tutti i prodotti importati nell'UE, indipendentemente dal luogo di produzione, esso rischia di determinare un **contesto competitivo disomogeneo** per le imprese europee rispetto ai produttori di altre aree del mondo soggetti a normative meno rigorose. Questo implica:

- **Obbligo per le imprese europee di adottare sistemi di *due diligence*** al fine di garantire la tracciabilità dell'origine di ogni singola materia prima/componente listato contenuto nei prodotti finali rilevanti, con conseguenti investimenti significativi in tecnologia e risorse umane e imponendo, quindi, un **notevole onere amministrativo** legato alla gestione delle materie

prime aziendali, determinando un incremento dei relativi costi. È opportuno, tuttavia, evidenziare che tali oneri non riguarderanno le imprese concorrenti extra-comunitarie, generando così un significativo svantaggio competitivo. Pertanto, il Regolamento deve garantire il mantenimento di un *level playing field*;

- **Necessità di geolocalizzare i prodotti**, con il rischio di interrompere o rallentare modelli commerciali consolidati per la fornitura di materie prime essenziali, generando ritardi nella produzione e nella distribuzione. Tale scenario potrebbe inevitabilmente tradursi in una perdita di quote di mercato a favore di concorrenti internazionali.

In aggiunta, la complessità delle disposizioni perturba le catene di fornitura, causando difficoltà nella pianificazione degli ordini e nella gestione delle scorte, rallentando, dunque, le attività produttive.

Inoltre, le filiere sono spesso caratterizzate da una forte interconnessione tra numerose PMI, le quali collaborano in maniera sinergica per la realizzazione di prodotti finiti di elevata qualità. Le imprese di maggiori dimensioni si approvvigionano presso aziende di minori dimensioni, gestendo un elevato numero di subforniture, ciascuna con specifiche caratteristiche e requisiti. Tuttavia, molte di queste PMI non dispongono delle risorse necessarie per implementare sistemi di gestione avanzati. Inoltre, l'elevato numero di soggetti coinvolti nella filiera determina un significativo onere gestionale e amministrativo per garantire la conformità alla normativa. Ad esempio, un produttore di mobili può acquisire pannelli truciolari da un fornitore, listelli da un altro e tranciati da un terzo, assemblando successivamente i diversi componenti nel prodotto finale.

In generale, si evidenziano grosse difficoltà nella tracciabilità di tutte le materie prime/componenti listati, specie nei prodotti/articoli finiti caratterizzati da una significativa complessità legata all'elevato numero di materiali e componenti. Ad esempio, in una cucina composta da numerosi elementi, risulta difficoltoso identificare con precisione l'origine di ogni singolo pezzo, nonostante la certezza della sostenibilità complessiva del prodotto. Tale criticità rappresenta una sfida rilevante, per la quale si rende necessaria l'individuazione di soluzioni tecniche adeguate.

Di conseguenza, le imprese potrebbero essere indotte a **delocalizzare la produzione verso Paesi extra-UE**, con un potenziale aumento della dipendenza dell'Unione europea dalle importazioni e un indebolimento della resilienza economica interna.

Nonostante l'impegno della Commissione nel promuovere pratiche sostenibili a livello globale, un intervento legislativo di tale portata, se non accompagnato da ulteriori misure supplementari, strumenti informativi e adeguamento della formazione dei lavoratori, potrebbe compromettere la competitività dell'industria europea nel mercato globale.

Si ritiene pertanto necessaria una revisione della normativa, finalizzata alla **riduzione degli oneri burocratici e alla semplificazione delle procedure**. Un approccio più pragmatico e flessibile consentirebbe alle imprese di concentrarsi sulla produzione e sull'innovazione, senza essere gravate da eccessive complessità amministrative, contribuendo al contempo alla valorizzazione e alla crescita sostenibile del settore.

5.2 Mitigare le sanzioni

Il Regolamento sulla deforestazione prevede l'applicazione di sanzioni particolarmente onerose per le imprese: il livello massimo delle sanzioni è superiore al 4% del fatturato consolidato.

L'introduzione di sanzioni di tale entità, in assenza di un chiaro limite massimo, genera un'elevata incertezza giuridica, rendendo complessa per le imprese la valutazione dei rischi e incidendo negativamente sulla propensione agli investimenti.

La mancanza di chiarezza potrebbe inoltre aumentare il rischio di sanzioni sproporzionate o applicate in modo discrezionale, con un impatto particolarmente gravoso sulle piccole imprese e potenziali ripercussioni negative sull'intero sistema economico.

5.3 Includere gli small-holders (piccoli agricoltori) nelle catene di fornitura europee

L'industria oleochimica europea stima che circa il 40%¹ della produzione di olio di palma nel Sud-Est asiatico provenga da piccoli agricoltori, un dato che evidenzia il ruolo fondamentale che questi ultimi ricoprono nelle catene di valore europee. In tale contesto, l'obbligo di fornire le coordinate di geolocalizzazione fino al singolo appezzamento di terreno rappresenta un **ostacolo all'inclusione** dei piccoli agricoltori nelle catene di approvvigionamento dell'Unione Europea, i quali svolgono un ruolo cruciale nell'offerta di lavoro e nello sviluppo sociale nei Paesi produttori.

Pertanto, si ritiene indispensabile che le Istituzioni avviino un dialogo approfondito con i Paesi produttori delle materie prime rilevanti, al fine di individuare una soluzione che consenta di mantenere i piccoli agricoltori all'interna della catena di approvvigionamento europea.

Analogamente a quanto avviene nell'industria oleochimica, il ruolo dei piccoli agricoltori risulta essenziale anche in altre catene di fornitura, come quella dell'industria della gomma naturale, caratterizzata da un sistema particolarmente articolato e frammentato. Tale filiera comprende, infatti, una pluralità di attori, dai piccoli coltivatori ai rivenditori di materie prime, dagli impianti di lavorazione ai commercianti, fino ad arrivare ai produttori di articoli in gomma.

Secondo le stime dell'Associazione europea della gomma, i circa 6 milioni di piccoli coltivatori attivi a livello globale devono realizzare fino a 19 passaggi successivi per far confluire il proprio materiale agli oltre 100 mila rivenditori di materie prime, che a loro volta forniranno la catena a valle.

Si può dire lo stesso di altre *commodities* contemplate nell'Allegato I del Regolamento, come il caffè, che è coltivato in circa 12,5 milioni di aziende agricole nella "bean belt", una fascia di terra su entrambi i lati dell'equatore con circa il 95% delle aziende agricole produttrici di una superficie inferiore ai 5 ettari. Stesso dicasi per il cacao, che conta oltre 6 milioni di agricoltori, rappresentando

¹ Fonte del dato: APAG / CEFIC <https://www.apag.org/wp-content/uploads/2023/05/APAG-Cesio - EUDR Statement Plenary Vote April 2023.pdf>

il sostentamento di quasi 50 milioni di persone. Circa il 90% dei coltivatori di cacao, infatti, è costituito da piccoli agricoltori, che coltivano il cacao su terreni inferiori a 5 ettari.

Pertanto, in considerazione delle difficoltà legate all'accesso alle informazioni sulla geolocalizzazione degli appezzamenti, si ritiene necessario individuare soluzioni pragmatiche per garantire la **conformità in materia di legalità**, al fine di evitare l'esclusione dei piccoli agricoltori dalla catena di approvvigionamento. La complessità delle normative locali rappresenta un'ulteriore criticità, poiché i piccoli agricoltori temono che la redazione della *due diligence* comporti la condivisione di informazioni personali che non sono disposti a condividere.

5.4 Risolvere le difficoltà operative nell'esercizio della dovuta diligenza

Dalla lettura del Regolamento e della documentazione di supporto predisposta dalla Commissione europea si rilevano una serie di criticità operative nell'esercizio della dovuta diligenza da cui deriva la necessità di chiarimenti.

- **Geolocalizzazione:** in aggiunta alla questione relativa ai piccoli agricoltori di cui sopra, si evidenzia la difficoltà di reperimento delle coordinate di geolocalizzazione dei terreni, specie nei Paesi in cui è proibita la condivisione di tale informazione in quanto di natura sensibile; la FAQ 1.31 non è in grado di fornire una risposta efficace alla problematica.

Appare eccessivo, se non addirittura inapplicabile, il grado di precisione (a sei cifre decimali) con cui occorre definire le coordinate degli appezzamenti, soprattutto in caso di filiera frammentata in molteplici piccole coltivazioni.

Alla luce di quanto riportato, risulta particolarmente onerosa la responsabilità per le imprese importatrici di accertarsi della veridicità dei dati provenienti dai fornitori.

- **Strumenti di orientamento:** considerate le difficoltà di raccolta delle informazioni, appare imprescindibile mettere a disposizione strumenti di orientamento (ex Art. 15 comma 2 del Reg. EUDR) e "schede Paese" (come, ad esempio, "Viaggiare Sicuri") in grado di fornire in maniera accessibile, univoca e aggiornata le pertinenti informazioni da considerare in sede di raccolta informativa e valutazione del rischio, con particolare riferimento a:
 - Raccolta informativa (leggi applicabili nel Paese, o nella zona di produzione): diritti d'uso del suolo; tutela dell'ambiente (in particolare se collegata alla gestione delle foreste, alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o alla conservazione della biodiversità); diritti di terzi; diritti dei lavoratori; diritti umani protetti a norma del diritto internazionale; principio del consenso libero, previo e informato, compreso quanto previsto nella dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni; disciplina fiscale, anticorruzione, commerciale e doganale (Paragrafo 6 "*Legality*", lettera a) "*Relevant legislation of the country of production*", documento "*Approval of the updated content of a draft Commission Notice on the Guidance Document for Regulation (EU) 2023/1115 on Deforestation-Free Products (C/2024/6789)*").
 - Criticità e documentazione aggiuntiva per la *due diligence*: presenza forestale e di deforestazione; presenza e diritti delle comunità indigene, livello di corruzione,

diffusione di pratiche di falsificazione di documenti e dati, carenze nell'applicazione della legge, violazioni dei diritti umani riconosciuti a livello internazionale, conflitti armati o esistenza di sanzioni imposte delle Nazioni Unite o dal Consiglio dell'Unione Europea.

- **Passaggio di prodotti internamente allo stesso gruppo aziendale:** la FAQ 3.13 non fornisce una risposta esaustiva sugli obblighi di dovuta diligenza nel caso di passaggi di prodotti rilevanti tra aziende o sedi dello stesso gruppo. La FAQ, infatti, si riferisce unicamente a "*persons*" e manca un riferimento a come tale definizione debba essere interpretata per i gruppi aziendali.
- **Prodotti in conto-lavorazione:** l'invio di materie prime al terzista si figura come una messa a disposizione, operazione che qualifica l'impresa come commerciante. Se l'impresa è di grandi dimensioni, è assimilata a un operatore, con annessi oneri di dovuta diligenza. Questi riflessi dell'applicazione dell'EUDR creano un inutile aggravio burocratico (e quindi economico) senza apportare alcun beneficio agli obiettivi dell'EUDR.
- **Trasformatori e prodotti multicomponenti:** L'atto legislativo sembra basarsi su una visione semplificata delle transazioni commerciali, in cui le materie prime listate passano linearmente da un operatore all'altro. Tuttavia, nella realtà delle filiere produttive – soprattutto in presenza di trasformatori e prodotti multicomponenti – i processi sono estremamente complessi e articolati. Le materie prime possono subire numerose trasformazioni, essere mescolate, suddivise o combinate con altri materiali, rendendo difficile identificare con precisione l'origine di ogni singolo componente nel prodotto finito. L'applicazione delle disposizioni risulta ulteriormente ostacolata dall'assenza di linee guida chiare e specifiche per ciascuna *commodity* e per le differenti filiere produttive.
- **Imballaggi:** le operazioni di *take-back* dei pallet in legno sono una buona pratica di economia circolare. Una interpretazione stringente dell'attuale testo dell'EUDR renderebbe onerosa e non più attuabile questa buona pratica, poiché non sarebbero disponibili le informazioni sufficienti per la due diligence. Pertanto, si chiede un'esplicita conferma di esenzione degli obblighi previsti dal Regolamento in caso di plurimi (ri-)utilizzi (anche con cessione tra soggetti diversi) di imballaggi in legno che sono precedentemente stati fabbricati e/o importati in UE per il sostegno, la protezione o il trasporto della merce ("imballaggio pieno", esentato dall'applicazione dell'EUDR).
- **Prodotti provenienti da rifiuti e prodotti recuperati:** in linea con il principio di proporzionalità riportato nella FAQ 1.3, indicare esplicitamente nel Regolamento l'esenzione degli obblighi per i prodotti compositi la cui materia prima prevalente (*main commodity*) è ottenuta al 100% da materiali che sarebbero stati smaltiti come rifiuti.
- **Formazione:** è auspicabile che la Commissione organizzi sessioni formative riguardanti gli obblighi di dovuta diligenza e responsabilità, al fine di garantire un'adeguata preparazione di tutti i soggetti coinvolti.

5.5 Criticità specifiche settoriali

Oltre a quanto già rappresentato, si ritiene opportuno evidenziare alcune criticità specifiche settoriali:

- **L'inclusione degli articoli in gomma tra i beni soggetti alla normativa EUDR**

L'introduzione, all'interno del Regolamento, di generici codici doganali riferiti a prodotti finiti in gomma, dove ricadono articoli con destinazioni finali d'uso assai differenti, come, ad esempio, i ricambi destinati a macchinari industriali, determina significative problematiche operative. Se tali restrizioni si applicassero esclusivamente alle importazioni, la questione potrebbe essere gestita attraverso l'approvvigionamento all'interno del mercato europeo. Tuttavia, l'estensione di tali vincoli anche alle esportazioni appare priva di giustificazione tecnica e comporta un impatto rilevante sulle imprese esportatrici.

Attualmente, l'unica soluzione praticabile sembra essere l'impiego di gomma sintetica, per definizione esclusa dall'ambito di applicazione del Regolamento. Tuttavia, tale alternativa presenta difficoltà significative: non sempre i fornitori forniscono attestazioni formali sulla natura "sintetica" del materiale, e le piccole e medie imprese (PMI) spesso non dispongono della forza contrattuale necessaria per ottenere tali dichiarazioni da aziende di grandi dimensioni o multinazionali.

In subordine, o comunque in parallelo a eventuali soluzioni alternative, si rende necessaria una profonda semplificazione degli adempimenti richiesti agli attori di settori strategici, come quello delle macchine industriali, in cui operano soggetti che sono clienti e, in taluni casi, rivenditori di parti in gomma, che risultano particolarmente colpiti dalla complessità burocratica introdotta. Un approccio più snello e proporzionato è essenziale per evitare ricadute negative su filiere produttive fondamentali per la competitività europea.

- **Gli pneumatici usati e ricostruiti**

Una delle principali criticità per il settore della gomma riguarda l'esclusione degli pneumatici usati dall'ambito di applicazione dell'EUDR. Da un punto di vista operativo, risulta estremamente complesso adempiere all'obbligo di dichiarazione di *due diligence* per i prodotti finiti usati, poiché si tratta di articoli realizzati anni addietro (almeno cinque anni), dunque in un periodo antecedente all'entrata in vigore degli obblighi previsti dall'EUDR.

Inoltre, anche in futuro non sarebbe possibile disporre delle informazioni di tracciabilità di tali prodotti, poiché non esiste un obbligo normativo in tal senso né per i consumatori finali, né per flotte di veicoli. Tale criticità riguarda, tra l'altro, le carcasse degli pneumatici usati, indispensabili per il processo di ricostruzione, un'attività produttiva omologata che consente di attuare i principi di circolarità previsti dal *Green Deal* europeo.

Pertanto, si ritiene opportuno che i pneumatici ricostruiti rientrino nell'ambito di applicazione del Regolamento, ma esclusivamente per la parte relativa al battistrada nuovo, escludendo le componenti usate (carcasse).

Considerato che l'EUDR si applica anche ai prodotti destinati all'esportazione, appare fondamentale che la Commissione europea riconosca le difficoltà legate all'applicazione del Regolamento per quanto riguarda "i pneumatici fuori uso e/o usati" nel contesto dell'industria della gomma.

- **Caffè: Deroga per Campioni non commerciali e ruolo dei torrefattori/decaffeinatori**

L'importanza di escludere i campioni di caffè dall'ambito di applicazione del Regolamento è stata più volte rappresentata da tutte le Associazioni di riferimento alla Commissione Europea, considerato che l'EUDR non prevede alcuna esenzione in tal senso, pur trattandosi di campioni indispensabili per testare la conformità del prodotto e privi di finalità commerciali. Si evidenzia, peraltro, che il quantitativo medio di caffè di tali campioni, pari a circa 400 grammi, risulta del tutto irrisorio.

Inoltre, poiché il Codice del Sistema Armonizzato a 4 cifre per il caffè non varia tra il caffè verde, torrefatto o decaffeinato, le operazioni di tostatura e/o decaffeinizzazione non sono considerate come una trasformazione del prodotto. Ne consegue che i torrefattori e i decaffeinatori dovrebbero essere considerati commercianti ai sensi dell'EUDR e non operatori.

- **Criticità relative all'importazione di campioni di legno, imballaggi in carta e cartone e all'esecuzione dei test di prodotto**

Un'ulteriore criticità riguarda la regolamentazione dell'importazione da Paesi extra-UE di campioni di imballaggi in carta e cartone, necessari per l'esecuzione di test su macchinari industriali o di test di prodotto (ad esempio test di funzionalità, resistenza, durabilità, ecc.). Tali prove risultano indispensabili, in quanto devono essere condotte direttamente sui materiali forniti dai clienti al fine di garantire la conformità del prodotto o del macchinario. Relativamente ai macchinari, la fase di collaudo è particolarmente delicata, in quanto il superamento positivo dei test di accettazione (FAT/SAT) costituisce una condizione determinante per il pagamento di quote rilevanti dell'importo complessivo del macchinario.

In questo senso, le FAQ relative al Regolamento propongono come soluzione l'applicazione di un regime di temporanea importazione per questa categoria di materiali. Tuttavia, tale procedura risulta eccessivamente onerosa e complessa, comportando significativi costi amministrativi e la necessità di destinare risorse aziendali specifiche alla gestione delle pratiche connesse. E comunque considerata l'elevata frequenza con cui tali test vengono effettuati, l'impatto organizzativo risulterebbe particolarmente gravoso per le imprese senza d'altro canto apportare alcun beneficio in termini generali agli obiettivi dell'EUDR, in quanto si tratta, valutati appunto a livello complessivo, di quantitativi estremamente limitati.

Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che la soluzione più efficace e sostenibile consista **nell'estensione dell'attuale esclusione prevista per il *packaging* impiegato nel trasporto delle merci anche ai casi di importazione di prodotti destinati a prove tecniche e campionature.**

- **Elevata artigianalità del prodotto finito nella filiera del legno-arredo.**

La forte componente artigianale e la realizzazione di prodotti "su misura" comportano un'elevata variabilità del prodotto finito, non standardizzabile su larga scala. Tale personalizzazione incide sull'omogeneità dei materiali impiegati, rendendo di conseguenza complessa la loro tracciabilità all'interno del prodotto finale. Inoltre, le specifiche richieste del cliente in termini di materiali e dimensioni comportano un ulteriore livello di complessità nella gestione della produzione.

- **Gestione dei magazzini.**

Riprendendo i commenti generali di cui al paragrafo 5.1, nella filiera del legno-arredo i tempi di permanenza in magazzino sono eterogenei e discontinui. Tale variabilità incide sulla tracciabilità e

sulla gestione delle scorte, aumentando il livello di complessità organizzativa e richiedendo sistemi gestionali avanzati, spesso non accessibili alle PMI per motivi economici e operativi.

- **Varietà dei componenti e processo produttivo.**

Riprendendo quanto già evidenziato al paragrafo 5.1, i mobili finiti possono includere componenti di legno provenienti da diverse fonti, quali tranciati, pannelli truciolari, tamburati e listelli. Questa eterogeneità dei materiali complica la gestione della filiera e la tracciabilità dei singoli elementi all'interno del processo produttivo. Tali difficoltà si riscontrano anche nei prodotti oleochimici liquidi, a causa dalla complessità delle loro catene di approvvigionamento, che coinvolgono numerose forniture e numerosi passaggi, tra cui estrazione, raffinazione, trasformazione e distribuzione. Ogni fase può comportare l'aggiunta di nuovi ingredienti o la modifica delle caratteristiche del prodotto, complicando ulteriormente la tracciabilità. Infatti, ogni componente deve essere adeguatamente documentato e tracciato, determinando un incremento degli oneri burocratici e amministrativi, che possono risultare particolarmente gravosi per le realtà aziendali di minori dimensioni.

- **Lacune nella lista dei prodotti correlati all'olio di palma in Allegato I e inadeguato *level playing field***

L'attuale elenco in Allegato I dei prodotti oleochimici è incompleto di diversi codici doganali e lascia spazio a "fenomeni di elusione" delle disposizioni EUDR.

Quando si lavora con le frazioni degli oli di palma e di palmisto, è facile trasformarle in un prodotto con un codice doganale che non rientra attualmente nell'Allegato I, e questo potrebbe aprire a delle "scappatoie" nel rispetto del Regolamento, incentivare la delocalizzazione della produzione dei derivati non inclusi e aprire la strada ad una concorrenza sleale da parte dei player extra-europei. Ad esempio, lavorando le frazioni di olio di palma (NC 1511) che rientrano nel campo di applicazione, si ottengono oli chimicamente modificati (NC 1516; 1517; 1518; 2309) che non rientrano nel campo di applicazione dell'EUDR.

Queste lacune nella lista avranno effetti negativi per le filiere produttive europee del settore oleochimico, degli esteri e dei tensioattivi, con una importante perdita di competitività dovuta essenzialmente agli oneri derivanti dalla gestione e dagli extra-costi che certamente verranno applicati all'origine dai produttori non europei per la segregazione delle materie prime. Tali costi non graveranno sui competitors non comunitari, creando un serio gap competitivo; inoltre, si affronterebbero importazioni di questi materiali che non rispettano gli stessi standard ambientali e continuerebbero a contribuire alla deforestazione vanificando così lo scopo stesso del Regolamento.

Per garantire condizioni di parità e per realizzare veramente gli obiettivi del Regolamento, tutti i codici doganali che rappresentano il processo di produzione di prodotti oleochimici e tensioattivi dovrebbero essere inclusi nell'elenco dell'Allegato I.

Si auspica che la proroga di un anno sia funzionale a una modifica, con le tempistiche e le modalità previste dall'Articolo 34 del Regolamento.

5.6 Semplificare gli obblighi a carico dei soggetti coinvolti

In un'ottica di **semplificazione/riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese**, si propone di:

- **Estendere l'esenzione all'esercizio della dovuta diligenza dei commercianti PMI anche ai commercianti non PMI.** Ciò comporterebbe un risparmio in termini di risorse, garantendo al contempo la tracciabilità delle informazioni lungo la catena del valore tramite la conservazione delle dichiarazioni di dovuta diligenza degli operatori a monte;
- **Parallelamente, implementare un sistema di "catena della *due diligence*" per tutti gli operatori soggetti al Regolamento.** Tale misura consentirebbe di ridurre l'onere burocratico ed evitare inutili duplicazioni di attestazioni e documentazione per il medesimo soggetto. In particolare, sarebbe opportuno riconoscere la validità delle verifiche già effettuate dal fornitore, limitando l'obbligo di compilazione della *due diligence* esclusivamente alle informazioni di competenza diretta, senza la necessità di risalire l'intera catena di fornitura.
- **Attribuire la presunzione di conformità al Regolamento e manlevare il soggetto da ogni responsabilità nel caso in cui gli appezzamenti di terreno siano oggetto di certificazioni di sostenibilità da parte di schemi certificatori qualificati** e prevenire pratiche commerciali sleali.
- **Rivedere il criterio di calcolo delle sanzioni,** evitando di stabilire un valore minimo per la soglia massima, in quanto tale approccio risulta contraddittorio. Sarebbe preferibile definire livelli sanzionatori chiari e proporzionati, che garantiscano un effetto deterrente ma, al contempo, non siano soggetti a interpretazioni discrezionali da parte degli Stati membri, con il rischio di innescare una delocalizzazione/rilocalizzazione produttiva di convenienza.
- **Ridurre il numero delle Dichiarazioni di Dovuta Diligenza (DDS) all'interno di uno stesso gruppo** aziendale, al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi. In particolare, considerando che gli stessi appezzamenti di terreno possono essere indicati in diverse spedizioni, le operazioni di trasferimento di prodotti all'interno del gruppo societario dovrebbero essere coperte da una sola DDS, valida fino al momento della vendita a un soggetto terzo esterno al gruppo stesso. L'adozione di tale approccio consentirebbe di alleggerire gli oneri amministrativi per le imprese, senza compromettere la conformità agli obiettivi di tutela ambientale e contrasto alla deforestazione.
- **Escludere dall'obbligo di predisposizione della DDS tutti i prodotti importati nell'UE per scopi di ricerca e sviluppo.** Tali prodotti, infatti, non sono destinati all'immissione sul mercato dell'UE per il consumo e, pertanto, non dovrebbero essere soggetti agli adempimenti previsti dal regolamento.
- **Esentare gli esportatori dall'esercizio della dovuta diligenza.**
- **Prevedere una esenzione per i campioni destinati alle prove tecniche di prodotti e macchinari industriali.**
- Per assicurare coerenza, semplificazione ed equità nelle pratiche di controllo lungo tutte le filiere, si propone di **estendere l'esenzione a tutte le campionature di prodotto**, con inclusione esplicita – a titolo esemplificativo e non limitativo – dei campioni di caffè, riconoscendo i torrefattori e decaffeinizzatori come commercianti e non operatori.